Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 25 giugno 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 25 GIUGNO 1947:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 2 (Giugno 1947).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 25 GIUGNO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale:** 99ª Estrazione di cartelle ordinarie 4 %.

(2829)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 497.

Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314, relativo alla costituzione del Comitato italiano Gestione Navi (CO.GE.NA.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314, relativo alla costituzione del Comitato italiano Gestione Navi (CO.GE.NA.);

Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il presidente del Comitato italiano Gestione Navi (CO.GE.NA.) di cui all'art. 2 del richiamato decreto legislativo luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 314, è scelto dal Ministro per la marina mercantile che provvede alla nomina con proprio decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ALDISIO — GULLO — BERTONE — D'ARAGONA — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 aprile 1947, n. 498.

Modificazioni alla legge notarile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento per il notariato e per gli archivi notarili;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile i segretari comunali e provinciali, che abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, primo capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 maggio 1947, n. 499.

Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786;

Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;

Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 1 della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 12° al grado 9°.

Art. 2.

E' soppresso il ruolo unico nazionale degli insegnanti elementari costituito con la legge 1° giugno 1942, n. 675.

Presso ciascun Provveditorato agli studi è istituito un ruolo organico degli insegnanti delle scuole elementari della provincia corrispondente al numero dei posti definitivamente istituiti.

Ciascun Provveditorato agli studi deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, il ruolo di anzianità dei propri insegnanti con la situazione al 1° gennaio. Nel ruolo gli insegnanti sono distinti secondo il grado rivestito, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'anzianità di servizio e dello stipendio.

Art. 3.

L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo nel grado 12° con la qualifica di straordinario. Consegue la promozione al grado 11° e la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno.

Le promozioni ai gradi 10° e 9° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11° e otto nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

Gli aumenti di stipendio, nel grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritta.

Art. 4.

I benefici economici di cui alle disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti e assimilati e le maggiorazioni per i servizi di insegnante nelle scuole italiane all'estero e in colonia e nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, ed alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, sono attribuiti agli insegnanti all'atto della loro promozione ad ordinari e sono valutati soltanto agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nel grado 11°.

Quando i benefici e le maggiorazioni di cui al precedente comma competono ad insegnanti che già rivestono la qualifica di ordinari, la valutazione ha luogo, con l'osservanza delle norme vigenti per gli altri personali civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto, sono iscritti nel ruolo della provincia in cui sono titolari.

Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 12° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10° e 9°, tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti dal precedente art. 3.

E' valutabile ai fini della iscrizione nei singoli gradi, tenuto conto delle eventuali riduzioni di anzianità operate per effetto di legge:

a) il servizio prestato come insegnante titolare di ruolo;

b) il servizio prestato come insegnante presso le scuole rurali considerato quale servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 83 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771.

Art. 6.

Ai fini dell'attribuzione dello stipendio nei gradi 11°, 10° e 9°, da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti dall'art. 3 per l'assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo anteriori al 1° ottobre 1942 e per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore.

Qualora la somma dei servizi e delle maggiorazioni anzidette superi il numero di anni richiesti per l'aumento periodico di stipendio attribuito al grado conferito, il periodo eccedente è computato come anzianità utile per la maturazione del successivo aumento di stipendio nel grado stesso. Quando l'insegnante raggiunga lo stipendio massimo di detto grado, mediante la valutazione di una parte soltanto dei servizi e delle maggiorazioni anzidette, la rimanente parte sarà computata agli effetti degli aumenti periodici nel grado successivo dopo che l'insegnante vi sia stato promosso a norma dell'art. 3.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

Art. 8.

Agli insegnanti ai quali, all'atto della prima applicazione del presente decreto, venga attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1947, è concesso un assegno utile a pensione pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello attribuito.

L'assegno è assorbito nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 9.

Con decorrenza dal 1° luglio 1947 agli ispettori scolastici di circolo ed ai direttori didattici è attribuito lo stipendio massimo del grado 9°.

Art. 10.

Ferma restando l'abrogazione, disposta con l'art. 14, comma 1° del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, dell'art. 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi in principali e secondarie, sono pure abrogate tutte le disposizioni incompatibili o comunque in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 500.

Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, è data facoltà al Ministro per la difesa di collocare a riposo o dispensare dal servizio i sottufficiali dei predetti gradi in carriera continuativa, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado, arma, corpo, servizio o categoria, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per le finanze ed il tesoro.

Art. 2.

Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere effettuati su domanda degli interessati o di autorità. Di autorità saranno di massima collocati per prima a riposo o dispensati dal servizio coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Le domande dovranno pervenire al Ministero della difesa (Esercito o Marina) entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri di guerra e gli internati dalla data del rientro in Patria.

Art. 3.

I sottufficiali, ai fini della cessazione dal servizio di autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo distinto l'ulteriore servizio.

Detta valutazione è effettuata dalle Commissioni sulla scorta dei documenti caratteristici e matricolari dei sottufficiali quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni o rapporti che le Commissioni stesse riterranno di chiedere.

Il giudizio di primo grado è devoluto:

a) per l'Esercito, a Commissioni istituite presso i Comandi militari territoriali e, per i sottufficiali dei carabinieri, presso il Comando generale dell'Arma, e formate da un colonnello, presidente, da un tenente colonnello o maggiore e da un capitano, membri designati rispettivamente dai Comandi suddetti;

b) per la Marina, alle competenti Commissioni di avanzamento.

Per l'Esercito il giudizio di secondo grado è devoluto ad una Commissione centrale presso il Ministero della difesa (Esercito) composta di un generale, presidente, di un colonnello e di un tenente colonnello o maggiore, membri. Quando la Commissione centrale esamina i sottufficiali dei carabinieri uno dei membri deve appartenere all'Arma dei carabinieri.

Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

I sottufficiali, che cessano dal servizio d'autorità in applicazione del presente decreto, possono essere d'ufficio immessi nell'impiego civile di gruppo *C*, anche presso le altre Amministrazioni dello Stato, d'intesa con le medesime, sempre che il reimpiego avvenga contemporaneamente al congedamento.

I sottufficiali che, in applicazione del presente decreto, cessano dal sevizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili, possono concorrere all'impiego civile nelle pubbliche amministrazioni a prescindere dai limiti di età.

Art. 5.

Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in base al presente decreto, sono:

1) collocati a riposo con diritto:

a) al trattamento di quiescenza loro spettante in base alle vigenti disposizioni. Il sottufficiale che ha almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato:

c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere per un periodo fino al raggiungimento del limite di età di cui al successivo art. 7, e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di caro vita, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello innanzi specificato.

A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della cessazione dal servizio, mentre per l'indennità di caro-vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita;

2) dispensati dal servizio, se contino meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, con diritto:

a) ad una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni pari al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di caro-vita all'atto della dispensa dal servizio.

A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio mentre per l'indennità di caro-vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 6.

I sergenti maggiori in carriera continuativa dell'Esercito ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili, in applicazione del presente decreto, sono:

1) collocati a riposo, con diritto:

a) al trattamento di quiescenza loro spettante in base alle vigenti disposizioni. Il sottufficiale che ha almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere il trattamento stesso per un periodo di due anni a quello loro spettante a titolo di paga, indennità militare ed indennità di caro-vita, e per un successivo periodo di quattordici anni, ma comunque non oltre tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, di cui al successivo art. 7, ai quattro quinti di quello innanzi specificato.

A tale fine la paga e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento a riposo, mentre per l'indennità di caro-vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita;

2) dispensati dal servizio, se contino meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero, più di

quindici anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, con diritto:

a) ad una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi di una annualità di paga, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione;

b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni pari al trattamento loro spettante a titolo di paga, indennità militare ed indennità di caro-vita all'atto della dispensa dal servizio.

A tal fine la paga e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di caro-vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 7.

Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nel n. 1, lettera c) degli articoli 5 e 6, il limite di età è fissato in anni 55 senza distinzione di grado e di categoria.

Art. 8.

Nel caso di immissione nell'impiego civile effettuato ai sensi dell'art. 4 o comunque di reimpiego in posti di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 5, n. 1, lettera c) e n. 2, lettera b) e dell'art. 6, n. 1, lettera c) e n. 2, lettera b) del presente decreto.

Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni che vietano il cumulo degli assegni di attività con la pensione.

Art. 9.

Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli dell'Esercito ed i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della Marina, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, che cessano dal servizio in applicazione del presente decreto, hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato, se fossero rimasti nella posizione di aspettativa per infermità.

Art. 10.

Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi nei vari gradi dei sergenti maggiori, dei marescialli e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, per effetto della cessazione dal servizio disposte in applicazione del presente decreto non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai sottufficiali in attesa di giudizio, a quelli per i quali sia stata ordinata inchiesta disciplinare ed a quelli sospesi dall'impiego, fino a quando non siano definiti i procedimenti penali e disciplinari o sia cessata la sospensione dall'impiego;

b) ai sottufficiali proposti per la cessazione dal servizio in base alle lettere a) e c) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito e all'art. 90, lettera d), del testo unico sullo stato dei sottufficiali della Marina, sino a quando non sia stata definita la loro posizione di stato;

c) ai sottufficiali che siano sottoposti ad esame per il loro comportamento all'atto e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 o al giudizio di epurazione, sino a quando non siano definite le rispettive posizioni di stato.

Resta fermo per il sottufficiale sottoposto a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale d'ufficio o su domanda.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sottufficiali prigionieri di guerra od internati man mano che rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la rispettiva posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 maggio 1947, n. 501.

Pensioni a favore degli ecclesiastici ed insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le pensioni che, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, sono corrisposte a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico sono aumentate del 100 per cento, con effetto dal 1° maggio 1945.

Detto aumento va computato sulle pensioni in godimento, quali risultano dopo l'applicazione della maggiorazione stabilita dall'art. 24, comma 5°, del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486.

Art. 2.

La relativa spesa graverà sullo stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto (capitolo 26, esercizio 1946-47 e corrispondenti degli esercizi successivi).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 maggio 1947, n. 502.

Erezione in comune autonomo delle frazioni di Castellana Sicula, Calcarelli e Nociazzi del comune di Petralia Sottana (Palermo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le frazioni di Castellana Sicula, Calcarelli e Nociazzi del comune di Petralia Sottana (Palermo), sono erette nel comune autonomo di Castellana Sicula col territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il comune di Castellana Sicula avrà sede nella attuale frazione omonima.

Il Prefetto di Palermo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Petralia Sottana e di Castellana Sicula.

Art. 2.

L'organico del comune di Petralia Sottana ed il nuovo organico del comune di Castellana Sicula, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Petralia Sottana, che sarà eventualmente inquadrato nell'organico del comune di Castellana Sicula, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 503.

Riduzione del Consolato generale di 1ª categoria in Oporto a Consolato di 2ª categoria.

N. 503. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Consolato generale di 1ª categoria in Oporto viene ridotto a Consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 febbraio 1947, n. 504.

Riduzione del Consolato generale di 1ª categoria in Nairobi a Consolato di 1ª categoria.

N. 504. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Consolato generale di 1ª categoria in Nairobi viene ridotto a Consolato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 505.

Istituzione temporanea di un posto di console aggiunto presso il Consolato generale d'Italia in Rosario.

N. 505. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un posto di console aggiunto presso il Consolato generale d'Italia in Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 506.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona.

N. 506. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 aprile 1947.

Nomina del presidente e del vice presidente del Comitato nazionale per gli orfani di guerra per il triennio 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Ministro per l'assistenza postbellica in data 25 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio successivo, relativo alla ricostituzione del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Ritenuta la necessità di completare l'ordinaria amministrazione dell'ente con la nomina del presidente e del vice presidente del Comitato nazionale anzidetto;

Visto l'art. 11, 3° capoverso della legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il rag. Luigi Marchese ed il dott. Luigi Sartori, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice-presidente del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra per il biennio 1947-48.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1947
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 330.

(2698)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 maggio 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del piroscafo « Amalia Messina ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il piroscafo « Amalia Messina » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1947
Registro Marina militare n. 10, foglio n. 178.

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1947.

Autorizzazione all'organizzazione della « 2ª Fiera del mare » in Taranto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle mostre, fiere, ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dall'apposito Comitato organizzatore;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Taranto;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « 2ª Fiera del mare » a carattere nazionale, che avrà luogo in Taranto dal 14 agosto al 14 settembre 1947.

Roma, addì 25 maggio 1947

(2689) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Sostituzione del sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1947 relativo alla nomina del sig. rag. Giovanni Tani a sindaco supplente dell'Istituto predetto;

Considerato che il rag. Tani ha rinunciato all'incarico e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Corrado Paternò è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, in sostituzione del signor rag. Giovanni Tani, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

(2633) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 19 del 13 giugno 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con circolare n. 19 del 13 giugno 1947, ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

34. — *Teobromina alcaloide*: franco magazzino consegnatario, imballaggio originale gratuito, L. 7500 al kg.;
delle quali L. 150 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 7350 da versare al Fondo lire.

35. — *Sali di codeina*: franco magazzino consegnatario, L. 100.000 al kg.;
delle quali L. 500 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 99.500 da versare al Fondo lire.

36. — *Oppio in blocchetti*: franco magazzino consegnatario, L. 8000 al kg.;
delle quali L. 150 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 7850 da versare al Fondo lire.

37. — *Belladonna*:
a) radici, franco magazzino consegnatario, L. 225 al kg.;
delle quali L. 45 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 180 da versare al Fondo lire;
b) foglie, franco magazzino consegnatario, L. 275 al kg.;
delle quali L. 45 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 230 da versare al Fondo lire.

38. — *Acido ascorbico*: franco magazzino consegnatario, L. 12.500 al kg.;
delle quali L. 170 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 12.330 da versare al Fondo lire.

39. — *Gomma acacia*: franco magazzino consegnatario, L. 240 al kg.;
delle quali L. 35 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 205 da versare al Fondo lire.

40. — *Solfato di atropina*: franco magazzino consegnatario, L. 125.000 al kg.;
delle quali L. 600 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 124.400 da versare al Fondo lire.

41. — *Idrocloruro di cocaina*: franco magazzino consegnatario, L. 225.000 al kg.;
delle quali L. 1200 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 223.800 da versare al Fondo lire.

42. — *Caffeina*: franco magazzino consegnatario in fusti, imballaggio originale gratuito, L. 4600 al kg.;
delle quali L. 150 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 4450 da versare al Fondo lire.

43. — *Semi di strofanto*: franco magazzino consegnatario, L. 1650 al kg.;
delle quali L. 27,75 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1622,25 da versare al Fondo lire.

44. — *Aloe curacao*: franco magazzino consegnatario, L. 600 al kg.;
delle quali L. 40 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 560 da versare al Fondo lire.

45. — *Cascara sagrada*: franco magazzino consegnatario, L. 500 al kg.;
delle quali L. 40 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 460 da versare al Fondo lire.

46. — *Acido benzoico*: franco magazzino consegnatario, in recipienti di fibra, imballaggio originale gratuito, L. 475 al kg.;
delle quali L. 30 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 445 da versare al Fondo lire.

47. — *Radici di colombo*: franco magazzino consegnatario, L. 180 al kg.;
delle quali L. 30 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 150 da versare al Fondo lire.

48. — *Radici di ipecacuana*: franco magazzino consegnatario, per peso netto di merce, costo dei recipienti escluso, L. 5500 al kg.;
delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 5450 da versare al Fondo lire.

49. — *Segale cornuta*: franco magazzino consegnatario, L. 1500 al kg.;
delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1450 da versare al Fondo lire.

50. — *Radici di idraste*: franco magazzino consegnatario, L. 6000 al kg.;
delle quali L. 60 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 5940 da versare al Fondo lire.

51. — *Etere etilico*: franco magazzino consegnatario, imballaggio originale gratuito, L. 500 al kg.;
delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 475 da versare al Fondo lire.

52. — *Papaverina*: franco magazzino consegnatario, L. 120.000 al kg.;
delle quali L. 619,50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 119.380,50 da versare al Fondo lire.

53. — *Acetone*: franco magazzino consegnatario, imballaggio originale gratuito, L. 350 al kg.;
delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 325 da versare al Fondo lire.

54. — *Vaselina*:
a) bianca, franco magazzino consegnatario, L. 180 al kg.;
delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 155 da versare al Fondo lire;
b) gialla, franco magazzino consegnatario, L. 160 al kg.;
delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 135 da versare al Fondo lire.

55. — *Olio di vaselina F. U.*: franco magazzino consegnatario, L. 350 al kg.;
delle quali L. 30 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 320 da versare al Fondo lire.

56. — *Lanolina anidra*: franco magazzino consegnatario, L. 550 al kg.;
delle quali L. 35 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 515 da versare al Fondo lire.

57. — *Idrocloruro di emetina*: franco magazzino consegnatario, L. 345.000 al kg.;
delle quali L. 6000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 339.000 da versare al Fondo lire.

58. — *Agar Agar granulare*: franco magazzino consegnatario, L. 3800 al kg.;
delle quali L. 30 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 3770 da versare al Fondo lire.

59. — *Mentolo*: franco magazzino consegnatario, L. 11.000 al kg.;
delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 10.900 da versare al Fondo lire.

60. — *Piridina*: franco magazzino consegnatario, L. 1250 al kg.;
delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1200 da versare al Fondo lire.

61. — *Solfato di sparteina*: franco magazzino consegnatario, L. 25.200 al kg.;
delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 25.100 da versare al Fondo lire.

62. — *Cianuro di potassio*: franco magazzino consegnatario, L. 500 al kg.;
delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 450 da versare al Fondo lire.

63. — *Sciroppo di granturco*: franco magazzino consegnatario, imballaggio originale gratuito, L. 150 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 140 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo e alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(2747)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 14 giugno 1947, Nosari Giovanni, notaio residente nel comune di Adrara San Martino, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Almenno San Salvatore, stesso distretto.

(2772)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2660)

Autorizzazione al comune di Rossano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 marzo 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rossano Calabro (Cosenza), di un mutuo di L. 1.640.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2661)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rogliano (Cosenza), di un mutuo di L. 1.088.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2662)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo (Cosenza), di un mutuo di L. 562 mila con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2663)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Bari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1662 del 30 maggio 1947; importo del mutuo L. 76.511.200.

(2675)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di industrie agrarie nell'Università di Palermo, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Palermo è vacante la cattedra di industrie agrarie, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2770)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società Cooperativa Reduci e Mutilati « CO.RE.MU. » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Reduci e Mutilati « CO.RE.MU. », con sede in Roma, e ne è stato nominato commissario l'avv. Ercole Marazza.

(2745)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 luglio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 12ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie dalla 20ª alla 40ª), scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 24 giugno 1947

Il direttore generale: CONTI

(2794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1947 - N. 120

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	848 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.391 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	219 —

Rendita 3,50 % 1906	78,55
Id. 3,50 % 1902	78 —
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	90,525
Redimibile 3,50 % 1934	71,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80 —
Id. 5 % 1936	90,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90 —
Id. 5 % convertiti 1951	94,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red 3,50 % (1934)	479213	560 —	Fertitta Salvatrice di Salvatore moglie di Piazza Vincenzo, dom. a Cefalù (Palermo), con usufrutto a Fertitta *Giuseppa* fu Francesco moglie di Fertitta Salvatore, dom. a Cefalù (Palermo).	Come contro, con usufrutto a Fertitta *Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	479019	560 —	Fertitta Maria di Salvatore moglie di Serio Carmelo, dom. a Cefalù (Palermo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	177162	1.050 —	Fertitta Maria, ecc., come sopra, con usufrutto a Fertitta *Giuseppa* fu Francesco, dom. a Cefalù (Palermo).	Come sopra, con usufrutto a Fertitta *Maria Giuseppa*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	277707	700 —	D'Urso Maria fu Francesco Paolo moglie di *Pacifico* Cerracchio di Giuseppe, dom. in Napoli, vincolata.	D'Urso Maria fu Francesco Paolo moglie di *Angelo Pacifico* Cerracchio, ecc., come contro.
Id.	277708	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	319653	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376161	87,50	Previdoli *Rosa* fu Giuseppe Antonio, nubile, dom in Cisore (Novara).	Previdoli *Rosalia Appolonia* fu Giuseppe Antonio, ecc., come contro.
Id.	785023	444,50	Borneo *Maria Concetta* di Giovanni, moglie di Travascio Vincenzo, dom. a Castronuovo S. Andrea (Potenza), vincolata.	Borneo *Concetta Maria*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	51967	56 —	Camici Andrea di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Meleto Cavriglia (Arezzo), vincolata.	Camici Andrea di *Annibale*, minore, ecc., come contro.
Id.	294208	304,50	Terzi *Agostino* fu Cristoforo, minore sotto la patria potestà della madre Glisoni Elisabetta ved. Terzi,	Terzi *Agostina*, ecc., come contro.
Id.	202913	52,50	Ricci *Luigina* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sale (Alessandria).	Ricci *Agostina Luigia* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	202914	17,50	Ricci *Luigina*, ecc., come sopra, con usufrutto a Ricci Carlo fu Massimo, dom. a Sale (Alessandria).	Come sopra, con usufrutto a Ricci Carlo, ecc., come contro.
Id.	127013	350 —	*Aimone Antonio* fu Costantino, dom. in Vallemosso (Novara).	*Aimone-Gibello Giacomo Costantino Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	638057	350 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	303825	567 —	Merroia *Rosa* fu Giuseppe, moglie di Puca Giovanni, dom. a Grumo Nevano (Napoli).	Merroia *Angela Rosa*, ecc., come contro.
Id	522790	1.207,50	Valsecchi *Ida* fu Giovanni ved. di Caselli Filippo, dom a Roma, con usufrutto a Mastelloni Anna fu Luigi.	Valsecchi *Adele Italia Ida* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	496269	350 —	*Carena Gaetano* di Enzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cremona.	*Carrera Gaetano Attilio* di Enzo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 4 % (1943 Serie C)	429	Cap. nom. 100.000 —	Picard *Lita* fu Pietro moglie di Colli di Felizzano Vittorio, vincolata.	Picard *Angela Francesca* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	430	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	431	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	467	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	468	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	469	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	224673	225.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	118499	91 —	Mosco Ofelia di Francesco, moglie di Palmentola Domenico, dom. in Roma, con usufrutto a Consiglio *Concetta* fu Gregorio vedova, dom. a Gallipoli.	Come contro, con usufrutto a Consiglio *Maria Concetta*, ecc., come contro.
Id.	118501	91 —	Mosco Adelaide di Francesco, nubile, dom. a Gallipoli (Lecce), con usufrutto come sopra.	Mosco Adelaide, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	118503	91 —	Mosco Natalia di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Gallipoli (Lecce), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	118510	91 —	Mosco Emilia di Francesco moglie di Colucci Vittorio, dom. in Afragola (Napoli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	56920	15.070 —	*Pugliesi-Levi* Eleonora di Clemente, moglie di Debenedetti Giacomo fu Gabriele, vincolata.	*Pugliese-Levi* Eleonora, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1944 Serie speciale)	1345	Cap. nom. 47.500 —	Sardo Salvatore di *Gastone*, dom. in Roma.	Sardo Salvatore di *Gandolfo*, dom. in Roma.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie E)	718	Cap. nom. 34.500 —	Bonfiglio Alberto fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Polito *Anita* fu *Bonfiglio*, dom. in Savona, con usufrutto a Polito *Anita* fu *Bonfiglio*.	Bonfiglio Alberto fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Polito *Annita* fu *Ulisse*, dom. in Savona, con usufrutto a Polito *Annita* fu *Ulisse vedova Bonfiglio*.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie O)	349	21.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie M)	356	12.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 50)	255	Cap. nom. 27.000 —	Personè *Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Nardò (Lecce).	Personè *Maria Carolina* di Federico, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 46)	263	Cap. nom. 4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 62)	424	3.500 —	Colombo *Mario* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Grignoli Antonia fu Giacomo ved. Colombo, dom. in Oleggio.	Colombo *Margherita* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Id.	427	1.500 —	Come sopra, con usufrutto a Grignoli Antonia fu Giacomo ved. Colombo, dom. in Oleggio.	Come sopra, con usufrutto, come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	430312	1.400 —	Ospedale maggiore di Milano, con usufrutto a Castoldi *Carla* di Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Castoldi *Carolina Carla* di Giuseppe, dom. a Milano.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	306781	70 —	Mezzana *Nicolò* fu Cesare, dom. a Savona (Genova).	Mezzana *Francesco Nicolò* fu Cesare, ecc., come contro.
Id.	242541	70 —	Mezzana *Niccolò* fu Cesare, ecc., come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	116351	135 —	Tedeschi Rosanna e Dora di *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Tedeschi *Giovanni Battista* fu Pietro, domiciliato a Milano.	Tedeschi Rosanna e Dora di *Pietro Giovanni Battista*, ecc., come contro, con usufrutto a Tedeschi *Pietro Giovanni Battista* fu Pietro, dom. a Milano.
Id.	169748	640 —	Briatore *Teresa* fu Felice moglie di Capello Giovanni, dom. in Torino, vincolata.	Briatore *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	228235	507,50	Mignini Giulia e *Nazzareno* di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Cupra Marittima (Ascoli Piceno).	Mignini Giulia e *Nazzarena*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 maggio 1947.

Il direttore generale: CONTI

(2239)

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami e titoli a quattro posti di ingegnere aggiunto (personale direttivo - grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la nota n. 54436/12106-1-3-1 del 7 gennaio 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza a mettere a concorso quattro posti di ingegnere aggiunto (personale direttivo - grado 9°), nella precitata Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli a quattro posti di ingegnere aggiunto (personale direttivo - grado 9°) nella Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale e l'indennità di carovita corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 9° del gruppo *A*.

Dei quattro posti anzidetti, la metà, ossia due posti, sono riservati ai candidati interni, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e precisamente agli aspiranti che alla data del presente decreto appartengano al personale a contratto dell'Azienda, purchè abbiano conseguito o conseguano, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il titolo di studio di cui al seguente art. 3.

Art. 2.

Tenuto conto dell'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, possono prendere parte al concorso previsto dal precedente art. 1, gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 33.

Detto limite è elevato ad anni 38 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, e ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo dello Stato alla data del presente decreto, nonchè dei candidati interni di cui al secondo comma del precedente art. 1, e di quelli che alla data medesima appartengano al personale diurnista della Azienda di Stato per i servizi telefonici con almeno tre anni di continuativo servizio.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che siano dipendenti civili non di ruolo dello Stato comunque denominati, ovvero siano salariati di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di diploma di laurea in ingegneria.

Art. 4 (*a*).

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 12, sarà indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici (Roma, via del Seminario) — e dovrà pervenire alla predetta Azienda (per i candidati interni tramite l'ufficio da cui dipendono), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei documenti sottoindicati.

I candidati interni avranno facoltà di produrre due domande entrambe in bollo: una per concorrere ai posti riservati di cui al secondo comma del precedente art. 1, ed una per concorrere agli altri posti.

Per i candidati interni, è ammesso fare riferimento a documenti presentati all'Azienda stessa, purchè siano stati rilasciati nelle prescritte forme legali e non siano scaduti di validità.

Per tutti gli aspiranti, non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo i casi stabiliti da disposizioni speciali emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella domanda, il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito, ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, relativo al titolo di studio indicato nel precedente art. 3;

b) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, e debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal Comune di abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dello esercito, della marina, o dell'aeronautica ad operazioni di guerra, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 G.M. 1922, n. 957 G.M. 1936 e n. 755 G.M. 1942.

I decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I mutilati od invalidi di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante la esibizione del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure di una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: gli orfani di guerra mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, ed i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre.

I partigiani combattenti, i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, ai quali sono estese rispettivamente le provvidenze emanate in favore degli ex combattenti, degli invalidi, degli orfani di guerra e dei figli di invalidi di guerra, dovranno comprovare il possesso di tali qualifiche mediante la esibizione dell'originale o copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore degli ex combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno provare la loro qualità mediante una attestazione del Comune di residenza, vidimata dal prefetto;

h) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di domicilio, e debitamente legalizzato;

i) tutti gli altri titoli che il concorrente ritenesse di esibire nel proprio interesse, redatti nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dalle autorità residenti nel comune di Roma.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, potranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

I candidati dipendenti non di ruolo dello Stato e salariati di ruolo e non di ruolo trovantisi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2, presenteranno un certificato dell'Amministrazione di appartenenza attestante tale loro qualità, nonchè l'esatto periodo di servizio reso, con l'indicazione se il servizio stesso sia stato prestato lodevolmente.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, e salvo quanto disposto dall'art. 1, comma secondo del presente decreto circa l'appartenenza del candidato al personale a contratto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 5.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non pervengano per qualsiasi causa alla destinazione ivi indicata, e di quelle con documentazione incompleta od irregolare, non sarà tenuto conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, ai candidati ex combattenti è concessa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa di cui alla lettera *g*), comma secondo, del precedente art. 4, oltre il termine sopra ricordato ma non oltre la data della prova orale, alla quale, in difetto di tale presentazione, i medesimi non potranno essere ammessi se la qualità di ex combattente è per essi condizione indispensabile per la partecipazione al concorso.

Ai candidati che saranno stati ammessi alla prova orale, è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti del disposto dei seguenti articoli 7 e 8.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata.

Il decreto di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi sarà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(*a*) *Avvertenza importante*: Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, gli importi della carta da bollo indicati nel presente articolo per la domanda e per i documenti da produrre dagli aspiranti, sono elevati rispettivamente da L. 8, 12, 16 e 24 a L. 24, 32, 40 e 60.

Gli ammessi al concorso, dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente fino a dieci punti per ogni candidato, da assegnare mediante modalità stabilite dalla Commissione stessa.

Per i candidati interni che concorrono ai posti riservati di cui al secondo comma del precedente art. 1, la Commissione dispone, inoltre, complessivamente fino ad altri dieci punti per ogni candidato da assegnare quale coefficiente di anzianità in ragione di punti 0,50, punti 0,33, punti 0,25, e punti 0,165, per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato alle dipendenze della Azienda rispettivamente nel ruolo del personale direttivo, nei ruoli del personale amministrativo od esecutivo con trattamento di gruppo *B*, nei ruoli in parola ed in quelli d'ordine con trattamento di gruppo *C* compresi gli anni eventualmente prestati nella tabella *B* ad eccezione di quelli inerenti alle qualifiche del personale subalterno, ed infine nel personale non di ruolo dell'Azienda con qualifiche diverse da quelle del personale subalterno.

Qualora per qualche candidato, adottando il criterio di cui sopra, il coefficiente di anzianità risultasse superiore ai punti 10, esso sarà riportato a tale massimo, riducendosi, però, proporzionalmente il coefficiente medesimo attribuito agli altri candidati.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed orale, con l'eventuale punto assegnato dalla Commissione in base ai titoli, e con l'eventuale coefficiente di anzianità per gli interni.

La graduatoria degli aspiranti idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti, saranno applicate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, ferma restando la riserva stabilita dal secondo comma dell'art. 1 nei riguardi dei candidati interni idonei ivi contemplati, e salvo l'osservanza delle vigenti norme in favore degli invalidi di guerra, ex combattenti, orfani di guerra e categorie assimilate, da applicarsi sia sull'aliquota dei posti spettanti agli esterni, sia su quella dei posti relativi agli interni, a favore dei candidati idonei rispettivamente esterni ed interni che ne abbiano titolo.

E' però inteso che ai candidati interni i quali beneficino del coefficiente di anzianità a norma dell'articolo precedente, non potrà essere attribuito un numero di posti superiore a quello stabilito con la riserva che li riguarda. I candidati interni non riusciti in detto numero e che abbiano chiesto di concorrere anche per i posti inerenti agli esterni, saranno trattati alla stregua di questi ultimi, prescindendosi cioè, ai soli effetti dell'assegnazione dei posti messi a concorso, dall'aggiunta del coefficiente di anzianità.

Qualora i posti riservati agli interni non vengano con questi interamente coperti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferirli ai candidati esterni idonei con le norme di cui al primo comma.

La graduatoria suddetta verrà approvata con decreto Ministeriale da pubblicare nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato presidente, di un professore universitario, membro, e di un funzionario tecnico dell'Azienda di grado non inferiore al 6°, membro.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 10.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio nella residenza assegnata entro il termine loro fissato, saranno considerati dimissionari senza bisogno di diffida, ma potranno, se aspiranti interni, conservare la qualità rivestita nell'Azienda all'atto in cui hanno preso parte al concorso.

I loro posti saranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori, secondo le norme di cui all'art. 8.

Art. 11.

Salvo il disposto del quinto comma del presente articolo, i vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova ed ammessi a stipulare un contratto provvisorio della durata di sei mesi.

Durante tale periodo ad essi spetterà un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 9° dei ruoli di gruppo *A* più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Ai vincitori che provengono dal personale a stipendio del l'Azienda ovvero da quello di ruolo di altre Amministrazioni statali, sarà applicato, se più favorevole, il disposto dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, mentre a coloro che provengono dal personale di tabella *B* e del quadro speciale o diurnista dell'Azienda stessa ovvero dal personale statale non di ruolo sarà conferito l'eventuale assegno personale di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 28 luglio 1925, n. 1256.

Se alla fine del periodo di prova i vincitori suddetti avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione, saranno nominati ingegneri aggiunti ed ammessi alla stipulazione del contratto regolare ai sensi del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, con decorrenza dalla data di assunzione in prova, intendendosi quindi compreso nella durata di tale contratto, il periodo prestato in base al contratto provvisorio di cui al primo comma del presente articolo.

La stipulazione retroattiva di che trattasi, pur non dando luogo a compenso riguardo alle competenze eventualmente fruite in meno, avrà efficacia per quanto concerne la decorrenza della nomina agli effetti giuridici, nonchè il versamento dei premi di assicurazione.

Il periodo di prova potrà essere dal Consiglio di amministrazione prorogato per non oltre sei mesi, verso corrispondente rinnovo del contratto provvisorio, per quel personale cui non ritenga opportuno conferire la nomina, ma in tal caso, pur applicandosi il disposto del comma precedente, gli interessati perderanno il proprio turno di classificazione rispetto agli altri vincitori.

Coloro che al termine del periodo di prova non saranno stati, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, riconosciuti idonei, se estranei verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, se interni, di cui al secondo comma dell'art. 1, potranno essere riammessi alla stipulazione del contratto nella qualità già rivestita prima di iniziare la prova, verso ripristino del trattamento inerente a tale qualità, con effetto giuridico dalla data in cui ne cessarono, e con effetto economico dalla data di scadenza del predetto periodo di prova.

Saranno esentati dal periodo di prova i vincitori che appartengano al personale di tabella *A* o di tabella *B* della Azienda se, a giudizio dell'Amministrazione abbiano già esercitato mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* per almeno sei mesi, ed alla stessa condizione quelli provenienti dal personale del quadro speciale i quali ultimi inoltre abbiano prestato servizio per almeno un anno.

Per quanto altro riguarda sia l'esenzione dal servizio di prova, sia il trattamento economico dei vincitori, in relazione alla loro provenienza dal personale a contratto o non a contratto dell'Azienda, ovvero dal personale di ruolo o non di ruolo di altre Amministrazioni statali, saranno applicate e sempre se più favorevoli, le norme generali vigenti in materia per le Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1947

Il Ministro: CACCIATORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 9, foglio n. 239. — FAGGIANI

Programma per l'esame di concorso

MATERIE DI ESAME SCRITTO

1. — *Fisica.*

a) Acustica: Produzione e propagazione dei suoni. Teorema di Newton, principio di Huygens, riflessione — Caratteri distintivi dei suoni — Composizioni dei suoni — Legge di Fourier — Interferenza e battimenti — Risonanza acustica — Scala musicale — Voce ed udito.

b) Ottica: Emissione e propagazione della energia raggiante — Riflessione e rifrazione della luce.

c) Elettricità e magnetismo: Azioni elettriche — Capacità elettrica, condensatori — Azioni magnetiche — Corrente elettrica — Fenomeni elettrolitici — Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica — Induzione elettromagnetica — Potenziale elettrodinamico — Coefficienti di induzione — Unità di misura — Circuiti a corrente alternata — Elettroni — Campo newtoniano; funzioni potenziali — Flusso uscente da una superficie chiusa — Divergenza — Teorema di Stockes — Equazioni di Poisson e Laplace.

d) Teoria delle trasmissioni T.T. con e senza fili: Equazione di Maxwell — Propagazione per onde piane — Teorema di Pointing — Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie; resistenza e capacità in serie; resistenza, induttanza e capacità in serie nei casi di f.e.m. costante e di f.e.m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime — Impedenza — Risonanza — Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite — Equazione dei telegrafisti — Casi particolari in cui una o più delle costanti siano nulle — Linea uniforme di lunghezza infinita — Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente — Impedenza delle linee — Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza — Linee artificiali — Circuiti telefonici aerei e in cavo; attenuazione e distorsione — Induzione mutua fra circuiti — Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini — Valvole termojoniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici — Generalità sui quadripoli: filtri elettrici.

e) Radiotecnica: Costanti dei circuiti — Resistenza in alta frequenza — Effetto della pelle — Induttanza, capacità — Circuito semplice e circuiti accoppiati — Fenomeni di risonanza — Circuiti con costanti distribuite — Aerei — Linee di alimentazione in alta frequenza — Fili di Lecher — Teoria del dipolo hertziano — Fenomeni di propagazione — Apparecchi radiotelefonici, trasmittenti e riceventi — Modulazione — Cenni sulle misure radiotecniche — Misure di frequenza — Ondametri — Cenni sulla tecnica delle onde cortissime — Aerei direttivi — Sistemi a fascio — Moltiplicazione delle frequenze — Amplificazione della potenza.

2. — *Elettrotecnica generale.*

a) Generatori e motori a corrente continua — Alternatori — Trasformatori — Motori a corrente alternata — Illuminazione elettrica — Trasporti di energia — Raddrizzatori.

b) Sistemi di misure elettriche e magnetiche — Misure di correnti di voltaggio e di potenza — Misure di piccole, medie e grandi resistenze — Misure di capacità e di induttanza — Cenno sulla teoria degli errori — Prove di collaudo del macchinario elettrico.

3. — *Trasmissioni telefoniche.*

a) La misura logaritmica delle grandezze telefoniche, decibel, neper, grandezze fondamentali di riferimento.

b) Diagrammi dei livelli — Fattori determinanti i livelli, diafonia, punto di fischio, potenza indistorta.

c) Diafonia tra sensi concordi o discordi di circuiti a quattro fili, diafonia tra circuiti a due fili.

d) Generalità sulla modulazione — La telefonia multipla con correnti vettrici di alta frequenza, schema generale di un sistema a tre canali.

e) Confronto fra i sistemi a portante trasmessa e soppressa — Modulatore equilibrato per la soppressione della portante.

f) La condizione di Heavyside per l'assenza di distorsione — La pupinizzazione, formule e concetti relativi alla frequenza critica, all'impedenza, alla velocità di propagazione e alla attenuazione.

g) Il trasformatore differenziale e forchetta, condizioni di impedenza cui deve soddisfare per un perfetto funzionamento.

h) Telegrafia armonica e superaudio.

4. — *Apparati ed impianti telefonici.*

a) Gli organi di conversazione — Gli organi di chiamata — La bobina di induzione — Sistemi di alimentazione del microfono.

b) Apparecchi a batteria locale, e batteria centrale ed automatici — Dispositivi antilocali.

c) La commutazione telefonica — Elementi che entrano nella composizione dei commutatori.

d) Commutatori manuali a batteria locale e a batteria centrale.

e) Concetti fondamentali della selezione automatica — Divisione delle linee in gruppi e gradi di selezione occorrenti nelle centrali automatiche di varia potenzialità — La preselezione semplice e duplice — Caratteristiche principali dei sistemi automatici a comando diretto e indiretto — Funzioni del registratore.

f) Criteri e metodi in uso nella commutazione interurbana — Commutatori interurbani per servizio con attesa e senza attesa.

g) Sistema di giunzione tra commutatori interurbani e centrali urbane.

h) Permutatori e ripartitori — Organi di protezione.

k) Stazioni di energia.

i) Reti urbane monocentriche e policentriche — Cavi impiegati — Sistemi di distribuzione delle linee — Canalizzazione e camerette — Armadi ripartilinee — Distributori.

l) Impianti interni di abbonato.

m) Il traffico telefonico — Calcolo degli organi di centrale e delle linee di giunzione nelle reti policentriche.

5. — *Costruzione delle linee.*

a) Criteri che regolano la costruzione delle linee — Linee aeree e sotterranee — Materiali impiegati — Cavi a coppia e a bicoppia.

b) Equilibrio dei fili sospesi — Sforzi sugli appoggi — Effetti prodotti dalle variazioni di temperatura, dal sovraccarico di neve e ghiaccio e dalla pressione del vento.

c) Differenti tipi di sostegni — Calcoli di stabilità.

MATERIE DI ESAME ORALE

Oltre le materie dell'esame scritto:

Contabilità generale dello Stato: concetto generale — Beni dello Stato — Contratti e servizi ad economia — Bilancio dello Stato — Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato — Organi contabili e di controllo, centrali e territoriali — Servizio di Tesoreria delle Amministrazioni dello Stato — Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili — Resa dei conti.

Il Ministro: CACCIATORE

(2781)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.